



Nota: termini nelle procedure riguardanti il diritto dei cartelli

Data:

29.03.2012

A. Generalità

1. La Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre restrizioni alla concorrenza (LCart; RS 251) non prevede nessuna regola generale sul computo dei termini. In maniera generale l'articolo 39 LCart rimanda alla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Quest'ultima regola negli articoli da 20 a 24 il computo dei termini.
2. Un termine è un periodo durante il quale un atto di procedura può o deve essere intrapreso affinché questo produca un effetto giuridico.
3. Per le parti alla procedura e i terzi coinvolti davanti alle autorità della concorrenza – quindi la Commissione della concorrenza (COMCO) rispettivamente la sua segreteria – si tratta di quelli che vengono chiamati termini minimi. Questi fissano il quadro temporale nel quale gli interessati possono o devono intraprendere un atto procedurale.
4. La Legge sui cartelli impone ugualmente, in parte, alle autorità della concorrenza dei termini entro i quali un atto di procedura deve essere assolto (per esempio per l'apertura di un esame giusta l'art. 32 cpv. 1 LCart oppure l'avvio di una procedura di opposizione secondo l'art. 49a cpv. 3 lett. a LCart).
5. Bisogna distinguere i termini legali dai termini impartiti dalle autorità:
 - un *termine legale* – come ad esempio un termine di ricorso – non può essere liberamente prorogato (art. 22 PA);
 - un *termine impartito da un'autorità* secondo il suo potere di apprezzamento è in principio prorogabile dalla stessa.

B. Computo dei termini

Inizio di un termine

6. Determinare l'inizio di un termine è importante solo quando questo termine è stabilito in giorni (p. es. 30 giorni). Tuttavia, secondo una consueta pratica, le autorità della concorrenza fissano generalmente i termini sotto forma di scadenza (p. es. entro il 30 settembre 2010).

7. Con i termini stabiliti in giorni (p. es. giusta l'art. 28 cpv. 2 LCart o i termini di ricorso) bisogna considerare quanto segue: il termine comincia a decorrere un giorno dopo la comunicazione ai destinatari rispettivamente dopo la pubblicazione (art. 20 PA). In maniera generale, l'inizio del termine viene comunicato per iscritto. Poco importa che il destinatario abbia realmente preso conoscenza della comunicazione indicante il termine; è sufficiente che la comunicazione si trovi nella sua sfera di influenza (p. es. nella sua buca delle lettere) nella misura in cui quest'ultimo doveva aspettarsi una tale comunicazione.

8. Se la comunicazione avviene per raccomandata, il termine non inizia a decorrere dall'invito di ritiro di quest'ultima. Il termine comincia a decorrere solamente quando la comunicazione è effettivamente ritirata in posta. La comunicazione è reputata essere recapitata (art. 20 PA) al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso e, di conseguenza, il termine comincia a decorrere il giorno dopo. Se il termine di ritiro passa inutilizzato, la comunicazione è reputata recapitata l'ultimo giorno del termine di ritiro nella misura in cui il destinatario doveva aspettarsela. In caso di rifiuto ingiustificato e senza riserve della ricezione, l'invio postale è reputato ricevuto il giorno del rifiuto.

Fine di un termine

9. Il termine si conclude automaticamente l'ultimo giorno se esso non è prorogato (rinvio a cf. 14 e ss.). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA).

Osservanza di un termine

10. Un termine è reputato osservato quando uno scritto è rimesso alle autorità della concorrenza o rimesso alla Posta Svizzera l'ultimo giorno del termine al più tardi (art. 21 cpv. 1 PA). Il timbro della Posta fa fede. Uno scritto è ugualmente trasmesso in tempo alle autorità della concorrenza quando queste lo ricevono per fax o per corriere elettronico (e-mail) l'ultimo giorno del termine e che l'originale segue immediatamente (inviato quindi per via postale il giorno seguente).

C. I termini nel diritto dei cartelli

11. La PA non prevede alcuna regola per il computo dei termini stabilito dall'autorità. La competenza di formulare delle regole in quest'ambito appartiene quindi all'autorità – in questo caso le autorità della concorrenza – che conduce la procedura. Di conseguenza, le autorità della concorrenza hanno un ampio margine di manovra nella fissazione di un termine. Il principio della proporzionalità, generalmente valido in diritto amministrativo, deve essere preso in considerazione nelle decisioni prese mediante il potere di apprezzamento delle autorità. A questo proposito, risulta difficile istituire un catalogo schematico dei termini senza correre il rischio di limitare il potere di apprezzamento che le autorità della concorrenza usano secondo il loro dovere, segnatamente in funzione di una fattispecie. Per questo motivo la tabella dei termini che segue contiene solo dei *termini indicativi*. I termini indicati possono essere ridotti e, in caso ce ne fosse bisogno, prorogati dalle autorità della concorrenza a seconda della fattispecie. Inoltre, la durata dei termini abituali può essere influenzata dalle ferie giudiziarie (rinvio a cf. 22 e ss.).

12. Computo indicativo dei termini

	Inchiesta preliminare, inchiesta	Controllo delle concentrazioni
Risposta a un questionario (caso normale)	30 giorni	Esame preliminare: qualche giorno Esame approfondito: 10–14 giorni
Risposta a un questionario (caso semplice)	7–14 giorni	Esame preliminare: qualche giorno Esame approfondito: 10–14 giorni
Informazioni semplici	3–14 giorni	Esame preliminare: qualche giorno Esame approfondito: 10–14 giorni
Presenza di posizione su proposta della segreteria	30 giorni: per una seconda presa di posizione il termine è più corto (a dipendenza dell'importanza delle modifiche)	Esame approfondito (rapporto intermedio): 10–14 giorni
Presenza di posizione su mezzi di prova, esperti o designazione di segreti d'affari	7–14 giorni	Qualche giorno

13. A seconda delle circostanze della fattispecie e dell'urgenza, i termini possono essere *ridotti*. In particolare possono esserlo per

- le inchieste regolate con una conciliazione (art. 29 LCart);
- le procedure di opposizione (art. 49a al. 3 lett. a LCart);
- le concentrazioni di imprese (art. 32 ss. LCart);
- le procedure riguardanti i provvedimenti cautelari.

D. Proroga dei termini

Condizioni di proroga dei termini

14. Le autorità della concorrenza non possono accordare più di una proroga per dei termini specifici da loro stabiliti secondo il loro apprezzamento (rinvio cf. 5). I termini legali non possono essere prorogati.

15. In generale non esiste un *diritto* alla proroga di un termine. In pratica, le autorità della concorrenza accordano regolarmente una sola proroga del termine.

16. Le richieste di proroga dei termini devono essere inoltrate per iscritto. Le domande poste al telefono e le domande inoltrate per corriere elettronico non sono sufficienti.

17. La domanda deve essere inoltrata al più tardi l'ultimo giorno del termine alle autorità della concorrenza oppure trasmessa alla Posta Svizzera. Inoltre, si può considerare trasmessa se la domanda perviene l'ultimo giorno del termine per telecopia (?) e/o per corriere elettronico se l'originale è trasmesso immediatamente per via postale. Si raccomanda di inol-

trare la domanda di proroga del termine qualche giorno prima della scadenza di quest'ultimo così da prendere in conto un eventuale rifiuto.

18. La richiesta di proroga del termine deve essere *motivata*. Tale motivazione deve essere "*plausibile*". La pratica delle autorità della concorrenza accetta in particolare come motivi plausibili – pur che non vi sia un motivo di urgenza particolare – la malattia, il servizio militare, l'assenza per ferie, il sovraccarico di lavoro, la difficile reperibilità di responsabili stranieri, l'ottenimento lungo o difficile di prove oppure il tempo necessario all'iter procedurale di una presa di decisione come può essere, ad esempio, il caso per un'associazione professionale.

19. La durata della proroga richiesta deve essere giustificata a seconda della fattispecie e deve essere appropriata (in particolare, il termine non viene prorogato automaticamente della durata massima). La *durata massima* della proroga corrisponde alla durata del primo termine impartito. Se viene chiesta una proroga di una durata (troppo) lunga (in particolare la durata massima), l'autorità può accordarne una, a seguito delle circostanze, più corta nell'interesse e rispetto del principio della celerità della procedura.

20. Nelle procedure riguardanti il *controllo delle concentrazioni*, in generale non è accordata nessuna proroga. Una proroga del termine può essere accordata solamente in maniera eccezionale.

Nessuna proroga di termine supplementare

21. Non vi è alcun diritto ad *una seconda proroga o a una proroga di termine supplementare*. Questo tipo di proroghe sono accordate in maniera *molto restrittiva* e in *casi molto rari*. Sono richiesti motivi gravi che non dipendono dal richiedente ma da cause di forza maggiore come una malattia particolarmente grave, un guasto totale del sistema informatico oppure delle circostanze simili a delle situazioni di catastrofe. La durata di una seconda proroga di termine è stabilita a seconda delle circostanze della fattispecie.

E. Ferie giudiziarie

22. Secondo l'art. 22a cpv. 1 PA, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:

- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Nelle procedure riguardanti l'effetto sospensivo e altre misure cautelari, i termini summenzionati non sono interrotti (art. 22a cpv. 2 PA).

23. Per i termini stabiliti *in giorni* (per es. termini di ricorso) significa che il *termine sarà prolungato della durata delle ferie giudiziarie*. Se una comunicazione è trasmessa prima delle ferie giudiziarie, il termine inizia a decorrere ma viene interrotto durante le ferie giudiziarie e ricomincia a decorrere il giorno seguente la fine delle ferie giudiziarie. Se una comunicazione è trasmessa durante le ferie giudiziarie, il termine inizia a decorrere il giorno seguente la fine delle ferie giudiziarie.

24. Tuttavia, le autorità della concorrenza stabiliscono la maggior parte dei termini con una data determinata, ragion per cui, essendo l'articolo 22a cpv. 1 PA non direttamente applicabile, i termini non sono interrotti automaticamente. Le ferie giudiziarie sono quindi prese in conto come segue:

- un termine scade sempre al momento fissato dalle autorità. Questo vale anche se il termine stabilito cade durante le ferie giudiziarie. In altre parole, non vi è alcuna interruzione rispettivamente proroga automatica dei termini;
- in generale, le autorità della concorrenza prendono in considerazione le ferie giudiziarie al momento della determinazione di un termine prolungandone usualmente (cf. ch. 11 e seg.) la durata del periodo delle ferie giudiziarie (se, ad esempio, le autorità stabiliscono il 30 giugno un termine di 30 giorni, la scadenza dello stesso sarà sin dall'inizio rinviata al 1° settembre);
- eccezioni: in particolare, le ferie giudiziarie non sono prese in conto nello stabilimento dei termini nei seguenti casi:
 - nelle procedure riguardanti le misure provvisionali;
 - nelle procedure riguardanti l'effetto sospensivo;
 - nelle procedure d'opposizione (art. 49a cpv. 3 let. a LCart);
 - nelle procedure di controllo delle concentrazioni (art. 32 segg. LCart).

F. Restituzione dei termini

25. Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso (art. 24 PA in complemento con l'art. 32 PA). Questa regola vale tanto per i termini stabiliti dalla legge quanto per quelli stabiliti dall'autorità.

26. Una persona non è responsabile dell'inosservanza di un termine quando nessuna negligenza può essergli imputata e che un motivo oggettivo esiste – quindi delle circostanze al di fuori della personale influenza della persona. Può essere il caso se la persona in causa soffre all'improvviso di una malattia grave che gli impedisce non solo di essere attivo ma anche di ricorrere a un mandatario. La persona è di nuovo ritenuta responsabile dell'impedimento dal momento in cui è ragionevolmente possibile esigere, oggettivamente e soggettivamente, ch'essa agisca o che faccia ricorso a un mandatario.